

## SULL'APPLICAZIONE DELL'ART. 1957 C.C. AL C.D. CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA: ISTRUZIONI PER L'USO DI RECENTI *DICTA* GIURISPRUDENZIALI

di FILIPPO NAPPI

**Sommario:** 1. *Introduzione.*- 2. *Esame dei dicta giurisprudenziali.*- 3. *“Il medio infranto e l'estasi della contingenza”:* riflessioni generali sullo stile argomentativo delle decisioni sul c.d. contratto autonomo di garanzia.- 4. *Codicillo teorico.*

1. A stipula con B un contratto di appalto garantendosi, per l'esatta esecuzione del contratto, con una polizza fideiussoria prestata a suo favore da C. In seguito all'inesatta esecuzione del contratto da parte di B, A decide quindi di rivolgersi a C per la riscossione della polizza fideiussoria. Quest'ultimo tuttavia gli eccepisce l'estinzione della garanzia, ai sensi dell'art. 1957 c.c., per non avere A proposto tempestivamente le sue istanze verso B. A tuttavia replica che nella specie, trattandosi non già di una garanzia fideiussoria ma di un contratto autonomo di garanzia, non è applicabile la disciplina dell'art. 1957 c.c.

Nella prospettiva del caso così approssimativamente descritto si affronta, nell'esame di recenti *dicta* giurisprudenziali, anzitutto la questione – presa in esame da una recente decisione delle Sezioni Unite della Cassazione<sup>1</sup> - dell'applicabilità dell'art. 1957 c.c. al c.d. contratto autonomo di garanzia (espressione con cui in Italia si designano alcune delle figure contrattuali accolte in Germania nella categoria del *Garantievertrag*), sperimentando la possibilità di individuare un disegno sistematico utile a mettere in relazione, appunto in un vincolo di coerenza sistematica, la soluzione della questione ora menzionata con una decisione successiva riguardante la questione se sia compatibile con il regolamento del c.d. contratto autonomo di garanzia l'espressa previsione dell'applicazione del disposto dell'art. 1957 c.c.

E' utile anzitutto rilevare che le Sezioni Unite della Cassazione – nel più recente tentativo di distinguere sul piano sistematico la fideiussione dal c.d. contratto autonomo di garanzia – perpetuano, senza probabilmente esserne consapevoli, un'antica tradizione giurisprudenziale che ha origine in Germania all'inizio del secolo scorso, quando la figura del *Garantievertrag* venne utilizzata per consentire al creditore di non perdere il beneficio di una garanzia fideiussoria nulla per mancanza della

---

<sup>1</sup>Cass. Sez. un. 18 febbraio 2010, n.3947, in F. NAPPI, *I ragionamenti applicativi nella didattica del diritto privato*, Torino, 2011, 121 ss, con la mia nota *Un tentativo (non convincente) di “definitivamente chiarire” la differenza tra fideiussione e Garantievertrag*, ivi, 145 ss.

forma scritta prevista dal § 765 BGB: in presenza di un interesse del garante a promuovere la concessione del credito (*Animierungsinteresse*), si ritenne di potere evitare le conseguenze della nullità della fideiussione attribuendo al contratto di garanzia la diversa qualifica di *Garantievertrag*, la quale, sospingendo il contratto nell'area dell'atipicità, lo sottraeva al requisito della forma scritta e ne recuperava così la validità secondo lo schema della conversione del negozio nullo<sup>2</sup>. Nel nostro caso non si tratta di ovviare alla mancanza di un requisito di validità della garanzia fideiussoria, ma al mancato espletamento, da parte del creditore, di un'attività - la tempestiva proposizione delle sue istanze alla scadenza del debito - necessaria per evitare l'estinzione del rapporto fideiussorio; ma anche in questa ipotesi la qualifica del contratto come *Garantievertrag* evita al creditore il danno del venir meno del rapporto di garanzia: nel nostro caso per la decadenza dalla garanzia per non avere ottemperato al disposto dell'art. 1957 c.c.

2. Esaurita questa digressione - di non trascurabile utilità per capire, almeno in parte, le ragioni di politica del diritto che stanno all'origine della costruzione della figura del *Garantievertrag* - riprendiamo la principale linea di sviluppo del nostro discorso rilevando che, secondo la decisione delle Sezioni Unite, ora menzionata, "in difetto di diversa previsione da parte dei contraenti, [... al c.d. contratto autonomo di garanzia] non può applicarsi la norma dell'art. 1957 cod. civ.[...] poiché tale disposizione, collegata al carattere accessorio dell'obbligazione fideiussoria [...], instaura un collegamento necessario e ineludibile tra la scadenza dell'obbligazione di garanzia e quella dell'obbligazione principale, e come tale rientra tra quelle su cui si fonda l'accessorietà del vincolo fideiussorio, per ciò solo inapplicabile ad un'obbligazione di garanzia autonoma"<sup>3</sup>. La conseguenza è che, nel caso esaminato, trattandosi proprio di contratto autonomo di garanzia, il garante non può eccepire l'estinzione della garanzia ex art. 1957 c.c. per non avere il creditore tempestivamente promosso le sue istanze al debitore garantito. Insomma il garante non può invocare "il meccanismo, tipicamente fideiussorio, di cui all'art. 1957 c.c."<sup>4</sup>

Come si vede, la Corte ritiene l'art. 1957 c.c. "inapplicabile ad un'obbligazione di garanzia autonoma"; ma una successiva sentenza della Cassazione<sup>5</sup> ci avverte che l'affermazione non può sprigionare per intero la sua energia sistematica, rappresentando essa, nella sua formulazione

---

<sup>2</sup>Il dato - di notevole interesse per comprendere quali siano state le esigenze pratiche all'origine della figura del *Garantievertrag* (nella sua versione di contratto di garanzia del credito), esigenze ben diverse da quelle peculiari del commercio internazionale, emerse molto dopo e quindi inesattamente ricondotte all'originaria ragione di tutela del creditore realizzata con il *Garantievertrag* elaborato alla fine dell'800 dalla dottrina tedesca - è riferito in F. NAPPI, *Garanzia autonoma e garanzie con clausola di pagamento "a prima richiesta"*, in *Giur. It.*, 1993, IV, 550 ss.; ora in ID., *Studi sulle garanzie personali*, Torino, 1997, 185 ss.

<sup>3</sup>Cass. Sez. un. 18 febbraio 2011, n.3947, cit., 141.

<sup>4</sup>Cass. Sez. un. 18 febbraio 2011, n.3947, cit., 141.

<sup>5</sup>Cass. Sez. III, 5 aprile 2012, n. 5526, ined.

letterale, la conclusione di un ragionamento limitato all'ipotesi di “difetto di diversa disposizione da parte dei contraenti”: solo nell'ambito definito dalla mancanza di una diversa disposizione dei contraenti ha valore l'affermazione dell'inapplicabilità dell'art. 1957 c.c. alla garanzia autonoma; fuori da questo spazio concettuale l'autorevole *dictum* giurisprudenziale non può essere fatto valere, e si profilerebbe invece, in caso di diversa disposizione dei contraenti, una possibile compatibilità del regolamento contrattuale della garanzia autonoma con la disposizione dell'art. 1957 c.c.

In verità, se si segue un criterio d'interpretazione logico piuttosto che letterale del *dictum* delle Sezioni Unite, e se si attribuisce ai predicati dell'accessorietà fideiussoria e dell'autonomia del c.d. contratto autonomo di garanzia il valore di una dicotomia, cioè se si considerano accessorietà e autonomia l'una l'opposto dell'altra – secondo una prospettiva corrente, nemmeno messa in discussione, e che in Germania ha addirittura il suggello della formula della *fehelernde Akzessorietät* con cui si esprime a volte l'autonomia del *Garantievertrag* – non sembra affatto peregrina l'affermazione resa in un successivo giudizio di cassazione – con riferimento ad un contratto in cui le parti avevano articolatamente previsto, in un'apposita clausola, la data di decorrenza del termine di sei mesi previsto nell'art. 1957 c.c. -, con la quale il garante sostiene di poter trarre da questa circostanza, anche sulla scorta delle enunciazioni delle Sezioni Unite circa la natura “tipicamente fideiussoria” del disposto dell'art. 1957 c.c., un argomento circa il carattere la natura fideiussoria del contratto preso in esame. Ma il rilievo, come si è detto, non trova accoglimento da parte della Cassazione. La quale afferma invece che il principio espresso dalle Sezioni Unite non può essere applicato nel senso che “argomentando da esso in contrario, si dovrebbe escludere il carattere autonomo della garanzia quando le parti abbiano regolamentato gli oneri del creditore ex art. 1957 cod. civ.”: perché l'art. 1957 c.c. è “espressione di un'esigenza di tutela del fideiussore che può essere considerata meritevole di protezione anche in caso di garanzia non accessoria”.

Ma va osservato che, se fosse esatta quest'ultima affermazione, non lo sarebbe quella delle Sezioni Unite sul carattere “tipicamente fideiussorio” del disposto dell'art. 1957 c.c., norma che, ad avviso delle Sezioni Unite, addirittura “rientra tra quelle su cui si fonda l'accessorietà del vincolo fideiussorio”<sup>6</sup>: la norma esprimerebbe invece un'esigenza di tutela niente affatto peculiare della fideiussione ma comune ad ogni tipo di contratto di garanzia.

Volendo rendere in altri termini, più schematici, il nucleo di questa considerazione critica, si può mettere in evidenza:

- a) l'affermazione delle Sezioni Unite secondo cui “in difetto di diversa previsione da parte dei contraenti, [... al c.d. contratto autonomo di garanzia] non può applicarsi la norma dell'art. 1957 cod. civ.”<sup>7</sup>;
- b) la motivazione della precedente affermazione, identificabile nella considerazione che “tale disposizione, collegata al carattere accessorio

<sup>6</sup>Cass. Sez. un. 18 febbraio 2011, n.3947, cit., 141.

<sup>7</sup>Cass. Sez. un. 18 febbraio 2011, n.3947, cit., 140 s.

dell'obbligazione fideiussoria [...], instaura un collegamento necessario e ineludibile tra la scadenza dell'obbligazione di garanzia e quella dell'obbligazione principale, e come tale rientra tra quelle su cui si fonda l'accessorietà del vincolo fideiussorio, per ciò solo inapplicabile ad un'obbligazione di garanzia autonoma<sup>8</sup>.

Interpretando alla lettera l'affermazione sub a, bisogna riconoscere che essa lascia impregiudicata la soluzione della questione se per iniziativa delle parti sia possibile applicare ad un c.d. contratto autonomo di garanzia il disposto dell'art. 1957 c.c.; se cioè la disposizione ora menzionata sia compatibile, oppure no, con la disciplina del c.d. contratto autonomo di garanzia. Se tuttavia si considera il fondamento sistematico dell'affermazione sub a, e cioè l'affermazione sub b, e inoltre si suppone che i predicati dell'accessorietà fideiussoria e dell'autonomia del contratto autonomo di garanzia si pongano, nel sistema, in opposizione dicotomica<sup>9</sup>, si deve riconoscere che il *dictum* delle Sezioni Unite, nell'affermare che il disposto dell'art. 1957 c.c. è addirittura una delle norme su cui si fonda il giudizio di accessorietà del rapporto fideiussorio, impedisce all'interprete, che voglia aderire allo stesso impianto sistematico, di ritenere che la norma in parola sia compatibile con il regolamento contrattuale del c.d. contratto autonomo di garanzia: secondo questa prospettiva sistematica la disciplina del c.d. contratto autonomo di garanzia, segnata dal carattere dell'autonomia dell'obbligazione di garanzia, e quella dell'art. 1957 c.c., peculiare dell'opposto carattere dell'accessorietà della medesima obbligazione nel contratto di fideiussione, si pongono inevitabilmente in un rapporto di irriducibile opposizione.

Occorre aggiungere che entro il percorso argomentativo della sentenza in esame, reso scivoloso dalla mancanza di un ampio e definito sfondo sistematico - entro il quale le questioni possano essere logicamente ordinate, ed il giudizio applicativo essere fermato da un sicuro ancoraggio sistematico -, lascia perplessi anche l'affermazione che l'asserita compatibilità della tutela assicurata dall'art. 1957 c.c. con la disciplina del contratto autonomo di garanzia - che si presenta più esattamente (nella veste di una litote e cioè) come una "non incompatibilità" - non è per nulla scontata; essendo invece da valutare, caso per caso, da parte del giudice di merito<sup>10</sup>. Il quale quindi potrebbe anche pervenire, nel caso concreto, ad una valutazione d'incompatibilità - non si sa in base a quale criterio - della tutela dell'art. 1957 c.c. con la disciplina del contratto autonomo di garanzia.

Sotto altro profilo ed in linea generale, si deve poi rilevare - sempre con riferimento al giudizio di cassazione successivo a quello delle Sezioni Unite - che una maggiore cura nell'orientare i giudizi applicativi all'interno di un rigoroso impianto sistematico avrebbe giovato anche alla chiarezza dell'esposizione. Per esempio, l'intenzione di limitare

<sup>8</sup>Cass. Sez. un. 18 febbraio 2011, n.3947, cit., 141 s

<sup>9</sup>Per una critica a quest'impostazione generalmente condivisa cfr. F. Nappi, *Garanzia autonoma e garanzie con clausola di pagamento "a prima richiesta"*, cit., 186.

<sup>10</sup>Cass. Sez. III, 5 aprile 2012, n. 5526, cit., 15 (del dattiloscritto)

rigorosamente la portata del *dictum* delle Sezioni Unite all'ipotesi di mancanza di una diversa pattuizione si sarebbe espressa in maniera più perspicua attingendo alla teoria generale degli effetti del contratto, e affermando quindi che le parole delle Sezioni Unite vanno intese nel senso che il disposto dell'art. 1957 c.c. non costituisce effetto naturale del contratto autonomo di garanzia, essendo piuttosto tale norma espressiva dell'opposto carattere di accessorietà tipico dell'obbligazione fideiussoria. Tuttavia, tirando le fila del discorso fin qui svolto, all'operatore pratico che voglia trarre profitto da queste due decisioni - e costruire un percorso operativamente praticabile entro il quale orientare il suo giudizio - non resta che rassegnarsi ad una lettura per così dire aforistica delle stesse, anche a costo di pervenire così ad esiti interpretativi anche fortemente contrastanti con le astratte formulazioni sistematiche dei *dicta* giurisprudenziali. E' consigliabile insomma rinchiudere le affermazioni di carattere sistematico, su cui si fonda il giudizio delle Sezioni Unite, nel recinto della questione dell'applicabilità dell'art. 1957 c.c. al c.d. contratto autonomo di garanzia nell'ipotesi in cui le parti non abbiano disposto nulla al riguardo (seguendo così l'indicazione fornita dalla successiva decisione della Cassazione); escludendo che esse possano esercitare la loro naturale influenza su questioni diverse. Analoga operazione occorre fare per la successiva decisione della Cassazione presa in esame - che invece affronta la questione della compatibilità del richiamo all'art. 1957 c.c. con il regolamento contrattuale del c. d. contratto autonomo di garanzia -, rinunciando al tentativo di scorgere, in quest'ultima decisione, una linea di coerenza con le precedenti enunciazioni di carattere sistematico delle Sezioni Unite. Rinunciando insomma allo sforzo di costruire un disegno sistematico di fondo, comune ad entrambe le decisioni, e così evitando che le convinzioni sistematiche, più o meno espresse, su cui si fondano l'una e l'altra decisione, svolgano le loro naturali potenzialità. Senza lasciarsi fuorviare - per quanto riguarda la decisione delle Sezioni Unite - dall'impianto stesso della motivazione in cui viene declamato un progetto teorico di ampio respiro che coinvolge complessivamente l'inquadramento sistematico del c.d. contratto autonomo di garanzia.

Nel caso della successiva sentenza della Cassazione occorre poi mettere in evidenza che essa non è niente affatto risolutiva della questione presa in esame, proprio perché - come si è avuto modo di accennare - la Corte non ha avuto modo di rivelare, per non essere stato oggetto di specifica censura nel giudizio di cassazione<sup>11</sup>, il criterio con cui occorrerebbe stabilire, caso per caso, la compatibilità del richiamo delle parti al disposto dell'art. 1957 c.c. con la natura autonoma della garanzia stipulata. La portata della decisione si esaurisce quindi nella sola considerazione che il richiamo al disposto dell'art. 1957 c.c. non ha portata dirimente sulla questione della qualificazione del contratto di garanzia.

---

<sup>11</sup>Cass. Sez. III, 5 aprile 2012, n. 5526, cit., 15 (del dattiloscritto)

3. Il lettore non molto interessato a questioni di teoria del giudizio applicativo può saltare la lettura del presente paragrafo. In caso contrario vale la pena rilevare che questo modo di utilizzo delle sentenze esaminate – che guarda più alla nuda sostanza delle decisioni che alle formulazioni tecniche in cui sono rese e agli svolgimenti sistematici delle enunciazioni sulle quali esse si fondano -, estensibile a molte altre riguardanti il c.d. contratto autonomo di garanzia, è imposto dalla circostanza della mancanza in materia di un quadro sistematico di riferimento, abbastanza chiaro e condiviso, (in dottrina e) nella giurisprudenza della Cassazione; e dal fatto che, ciò nonostante, i ragionamenti applicativi svolti nelle decisioni – secondo un tratto ancora diffusamente riscontrabile nello stile argomentativo giurisprudenziale – sono condotti, almeno nelle loro modalità esteriori, secondo il tradizionale modulo applicativo in cui l'argomento sistematico ha peso determinante. Per esempio, le Sezioni Unite decidono dell'inapplicabilità dell'art. 1957 c.c. al c.d. contratto autonomo di garanzia sulla base del predicato dell'accessorietà dell'obbligazione fideiussoria: rilevando che la norma rientra addirittura tra quelle su cui si fonda il suddetto predicato, e che, per questa ragione, essa non è applicabile al contratto autonomo di garanzia. Se però si pretende di utilizzare questo dato sistematico al di fuori del caso per il quale è stato formulato – per dire, per esempio, che l'espressa previsione del disposto dell'art. 1957 c.c. in un contratto di garanzia è sintomatico della sua natura accessoria -, come sarebbe legittimo almeno fino a prova contraria – stando alla comune prospettiva secondo cui i predicati dell'accessorietà e dell'autonomia si trovano in opposizione dicotomica, cioè sono modalità alternative in cui si presenta il rapporto tra obbligazione di garanzia e obbligazione garantita nel contratto di garanzia - ci si ritrova di fronte ad un altolà imprevedibile: si afferma infatti, come si è ora visto nella sentenza successiva a quella delle Sezioni Unite, la non estensibilità della decisione delle Sezioni Unite, e quindi la non praticabilità del dato sistematico su cui la decisione si fonda, al di fuori dell'ipotesi considerata in quella decisione.

In realtà è proprio quel quadro sistematico di fondo - con riferimento soprattutto alla distinzione tra accessorietà e autonomia - ad essere avvertito dalla giurisprudenza come piuttosto approssimativamente definito e quindi scarsamente affidabile; in definitiva da utilizzare come una sorta di “usa e getta”, con cui dare la parvenza del tradizionale modello argomentativo sistematico a decisioni che – spinte, come si è detto, dalla mancanza di un quadro sistematico chiaro e profondamente condiviso - piuttosto attingono motivi di convincimento in considerazioni inesprese di tipo diverso, e spesso si mostrano troppo inclini ad una frettolosa ricerca del precedente prestando scarsa attenzione al quadro sistematico di riferimento del precedente preso in considerazione.

Se si volesse tentare di dare un più ampio contesto culturale a questo stile argomentativo delle decisioni in tema di contratto autonomo di garanzia, vi si potrebbe forse vedere sullo sfondo lo spettro del nichilismo

giuridico, diffusamente descritto da Natalino Irti<sup>12</sup>; rappresentato qui dalla patologica incapacità della ragione giuridica – anche perché pressata dall'urgenza dell'operare (anche quando, soprattutto nelle decisioni delle Sezioni Unite, tenta la definizione di ambiziosi disegni sistematici) - di trascendere il dato contingente inserendolo in un contesto teoricamente ordinato; e nel conseguente ed inevitabile suo rinchiudersi ed esaltarsi nella superficiale considerazione di quel dato. Volendo stringere in una formula l'espressione di questo atteggiamento, si potrebbe qui richiamare il titolo di un recente saggio filosofico, “il medio infranto e l'estasi della contingenza”<sup>13</sup>; formula in cui la declinazione in campo giuridico del grande fenomeno culturale del nichilismo - che ci sembra di intravedere in queste pratiche applicative - sarebbe ben rappresentata nella perdita di valore della razionalità sistematica – paradossalmente anche quando, come nella menzionata decisione delle Sezioni Unite, del dato sistematico si fa (solo) retorica esibizione - e nella conseguente esaltazione del contingente accadimento fattuale – percepibile, per esempio, nello sforzo della successiva decisione della Cassazione di circoscrivere al caso esaminato, recidendone la naturale energia espansiva, la portata degli enunciati sistematici delle Sezioni Unite -.

Si tratta di una disposizione culturale contro la quale occorre attrezzarsi per il compito difficile (oltre che praticamente rischioso per chi non dispone delle leve del potere giurisdizionale) di opporre – nella tematica del c.d. contratto autonomo di garanzia, ma si potrebbe in larga misura generalizzare - la convinta adesione ad un ragionamento che, raccogliendo i risultati della teoria – senza indebite confusioni di ruoli - e confidando in essi, recuperi – nella sostanza del suo svolgimento e non solo nella sua esteriore esibizione – l'antico prestigio di un rigoroso orientamento sistematico<sup>14</sup>.

**4.** Infine può essere utile all'operatore pratico, che voglia almeno avviarsi verso un autonomo giudizio sulle questioni trattate nelle sentenze esaminate - e così probabilmente anche comprenderne più a fondo il significato -, disporre di qualche altro dato teorico in questo stesso testo dedicato fondamentalmente all'analisi delle menzionate decisioni giurisprudenziali.

Si suole affermare nelle trattazioni sulla fideiussione che la *ratio* della disposizione dettata all'art. 1957 c.c. sta nell'esigenza del fideiussore di definire in un periodo di tempo ragionevole i termini della sua intercessione: se, per l'inadempimento del debitore principale, egli è tenuto a soddisfare l'interesse del creditore effettuando la prestazione dovuta dal debitore principale; oppure se, in presenza dell'adempimento del debitore principale, la sua prestazione di garanzia possa ritenersi

---

<sup>12</sup>Sul tema cfr. F. NAPPI, *I ragionamenti applicativi nella didattica del diritto privato*, cit., 40 ss.

<sup>13</sup>A. MASULLO, *Il medio infranto e l'estasi della contingenza*, in AA. VV., *Crisi della ragione e prospettive della filosofia*, Napoli, 1986, 17 ss.; ora in ID., *Stati di nichilismo*, Napoli, 2013, 11 ss.

<sup>14</sup>E' quanto auspicavo nella mia ormai non più recente monografia “*La garanzia autonoma. Profili sistematici*”, Napoli, 1992, 7 ss.

esaurita con l'assunzione da parte sua del rischio dell'inadempimento, e quindi con l'attribuzione al creditore di quella "sicurezza" che gli è derivata, circa la realizzazione del suo credito, dall'aver potuto confidare sull'adempimento del fideiussore in caso di inadempimento del debitore principale<sup>15</sup>.

Come si può immediatamente constatare si tratta di un'esigenza tipica della prestazione di garanzia del credito ed indipendente dalla circostanza che l'obbligazione di garanzia (di cui essa è contenuto), dal punto di vista della sua giustificazione causale, trovi fondamento nell'obbligazione principale, secondo lo schema della *causa cavendi* (comune anche ad altri analoghi schemi causali come per esempio la *causa solvendi*), e quindi si conformi nel suo regolamento in un rapporto di dipendenza all'obbligazione principale, sia insomma un'obbligazione di garanzia accessoria; oppure (l'obbligazione di garanzia) disponga di un autonomo fondamento causale (un *iussum* delegatorio oppure un interesse promozionale del garante – il c.d. *Animierungsinteresse* identificato dalla dottrina tedesca in certe ipotesi di *Garantievertrag* -) e sia quindi un'obbligazione di garanzia autonoma<sup>16</sup>. Si tratta infatti della fondamentale esigenza di definire i termini dell'obbligazione del garante di un credito, evitando non solo che egli resti incerto circa i termini del suo intervento, ma anche che resti indefinitivamente vincolato alla sua obbligazione senza poter realizzare l'interesse di qualsiasi debitore a liberarsi dall'obbligazione mediante l'adempimento. Non c'è dubbio insomma che l'interesse del garante disciplinato nell'art. 1957 c.c. non sia affatto tipico del fideiussore - in quanto tenuto ad un'obbligazione accessoria a quella del debitore principale -, ma appartenga a qualsiasi soggetto tenuto ad un'obbligazione di garanzia, a prescindere dal fondamento causale dell'obbligazione stessa e quindi dal suo essere accessoria o autonoma. E neppure ci sembra che, in ragione di quest'ultima caratterizzazione dell'obbligazione di garanzia del credito, vi siano motivi per ritenere che l'interesse in parola debba ricevere, per forma e per intensità, un diverso tipo di protezione.

Ritornando alle nostre questioni, si può quindi affermare che la disciplina dell'art. 1957 c.c. è senz'altro applicabile anche al c.d. contratto autonomo di garanzia, nelle ipotesi in cui qui se ne sta discorrendo, e cioè quando sia garanzia di un credito. Come pure, evidentemente, si può affermare che il richiamo dell'art. 1957 c.c. in un contratto di garanzia è assolutamente compatibile con la natura accessoria o autonoma della garanzia ed è quindi ininfluenza sul giudizio di qualificazione del contratto.

---

<sup>15</sup>Sul tema F. NAPPI, *Fideiussione temporalmente delimitata (Zeitbürgschaft) ed art. 1957 c.c.*; in ID, *Studi sulle garanzie personali. Un percorso transnazionale verso una scienza civilistica europea*. Napoli, 1997, 38 ss.

<sup>16</sup>Per una rapida informazione su quest'impostazione della distinzione tra obbligazione di garanzia autonoma e accessoria cfr. F. Nappi, *Garanzia autonoma e garanzie con clausola di pagamento "a prima richiesta"*, cit, 185 ss.